



Corso Antiriciclaggio

Indice

1.	Il Decreto antiriciclaggio	p. 5
2.	Gli obblighi degli intermediari	p. 7
	2.1 L'identificazione del cliente	p. 8
	2.2 La registrazione delle operazioni	p. 10
	2.3 La segnalazione delle operazioni sospette	p. 11
3.	Il limite all'uso dei contanti e dei titoli al portatore	p. 12
4.	Sanzioni	p. 12
5.	Informazioni e Contatti	p. 13
6.	Modulo "SOS" per segnalazione operazione sospetta	p. 14

1. Il Decreto antiriciclaggio

Il presente modulo è relativo ai servizi di pagamento prestati da Sisal Group.

Riferimenti Normativi

Il Decreto legislativo n. 231 del 2007, aggiornato con il decreto legislativo 90 del 2017 (di seguito la “normativa antiriciclaggio”) in vigore dal 04/07/2017, ha modificato la precedente normativa nazionale in tema di prevenzione del fenomeno di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.



L'obiettivo di tale normativa, nella realtà specifica di Sisal Group Istituto di Pagamento, è di **evitare che**, attraverso i servizi di pagamento, **possa essere commesso un reato di riciclaggio**. Tale normativa è da considerare un importante strumento per il contrasto del riciclaggio di denaro di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo.



La **normativa italiana** in tema di **prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo** è **incentrata sul Decreto antiriciclaggio n. 231 del 2007 aggiornato con il decreto 90 del 2017**.

Approfondimenti

per conoscere la documentazione completa vai sul portale Rivenditori all'indirizzo www.rivenditorisital.it

Punto di attenzione

- In qualità di soggetto convenzionato con l'istituto di pagamento Sisal Group **hai l'obbligo di rispettare la Normativa Antiriciclaggio**.
- L'osservanza di tale normativa è prescritta dalla legge ed è **importante ricordare che Banche, Poste, IMEL, altri intermediari finanziari sono soggetti alla Normativa Antiriciclaggio da molti anni**.

Il decreto è stato emanato in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio è stato emesso da Banca d'Italia il **Provvedimento del 24/08/2010**, “Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 riportante gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – operatività con carte di pagamento”, che individua i più comuni indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari e, in data 18/02/2014, gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi all'operatività con carte di pagamento.

La legge considera riciclaggio anche la **partecipazione** ad uno degli atti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Che cos'è il riciclaggio

Il riciclaggio di denaro è un processo che mira a **nascondere la provenienza del denaro ottenuto illegalmente** camuffandola in modo da farla apparire legittima.



Molti tipi di attività illecite, tra cui il traffico di droga, generano denaro che finisce nelle mani di criminali e delle loro organizzazioni.

Per poter utilizzare questo denaro senza essere individuati, i **criminali devono camuffarne la provenienza**, in modo da farla apparire legittima. Il riciclaggio di denaro è il processo con il quale i criminali eseguono questa operazione.

Se i criminali riescono a riciclare il denaro, sono in grado di utilizzarlo liberamente.

Il riciclaggio, così come definito nel “decreto antiriciclaggio” **D.Lgs. 231/2007 aggiornato con il decreto 90 del 2017** è

→ la **conversione** o il **trasferimento** di beni provenienti da un'attività criminosa (conosciuta o a cui si è partecipato), allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni stessi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

→ l'**occultamento** o la **dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni (o dei diritti sugli stessi), sapendo che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

→ l'**acquisto**, la **detenzione** o l'**utilizzo** di beni sapendo, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

2. Gli obblighi degli intermediari

Tra gli obblighi che la normativa antiriciclaggio pone a carico degli Istituti di Pagamento come Sisal Group, e quindi ai gestori dei punti vendita che operano per conto di quest'ultimi, vi sono in particolare:

1. Identificazione del cliente



2. Registrazione delle operazioni



3. Conservazione dei dati



4. Segnalazione di operazioni sospette



Obblighi Espositivi

Dal momento che è obbligatorio acquisire i dati identificativi dei clienti e delle loro operazioni

occorrerà esporre sempre all'interno del punto vendita il **Cartello Informativo** con le **informazioni generali** sul servizio e rendere disponibile ai clienti il seguente materiale informativo:

- ➔ **Foglio Informativo** con le informazioni generali sul servizio
- ➔ **Documento sui Principali Diritti del Cliente**
- ➔ **Guida Arbitro Bancario Finanziario**

Nel cartello e nel foglio informativo è presente l'**informativa sulla privacy**.

Dove trovi la documentazione

Nel portale rivenditori



www.rivenditorisital.it

Nel **portale rivenditori** in **Prodotti** selezionando

- **SisalPay**
- **Pagamenti o Ricariche**
- e infine il servizio di tuo interesse

Puoi trovare:

- ✓ **I contratti applicativi**
- ✓ **Cartello informativo** per il cliente
- ✓ **Foglio informativo** e la **Guida Arbitro Bancario Finanziario** (che devono essere sempre messi a disposizione del cliente)
- ✓ Testo integrale D. Lgs. 231/2007 e successivi aggiornamenti;
- ✓ Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 operatività con carte di pagamento
- ✓ Modulo SOS.

2.1 L'identificazione del cliente

Per i clienti che richiedono di effettuare la ricarica di una carta di pagamento (o di altri servizi che in futuro prevederanno i medesimi obblighi) dovrai **procedere preventivamente**, ovvero prima di effettuare la ricarica, alla loro **identificazione** tramite:

1. Un documento d'identità in corso di validità



- ➔ La carta d'identità
- ➔ il passaporto
- ➔ la patente di guida

2. Il codice fiscale



- ➔ La tessera sanitaria regionale ovvero il tesserino del codice fiscale

Punto di Attenzione



se un cliente si rifiuta di fornire tutti i documenti richiesti non si deve effettuare l'operazione di ricarica.



Punto di attenzione

In fase di acquisizione dati dell'ordinante ricordati di prestare sempre attenzione affinché i **dati censiti siano corretti** e la **copia del documento d'identità sia leggibile**.

Come effettuare una ricarica in 12 semplici mosse

A fronte della richiesta da parte del Cliente (di seguito Ordinate) di effettuare la ricarica di una carta prepagata, dovrai:

- 1. Identificare l'Ordinate** la ricarica, mediante la richiesta di esibizione di un idoneo documento d'identità e della tessera riportante il codice fiscale;
- 2. Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici** (nome e cognome, comune di nascita e data di nascita) presenti sul documento di identità dell'Ordinate con quelli riportati sul tesserino riportante il codice fiscale (qualora l'Ordinate sia sprovvisto del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria o i relativi dati anagrafici non corrispondano con quelli presenti sul documento d'identità, **non potrai procedere con la ricarica**);
- 3. Accedere al menù dell'area servizi del Terminale** alla voce "Ricariche e Carte", selezionare "CARTE BANCARIE", quindi selezionare il servizio desiderato;
- 4. Digitare il numero di 16 cifre identificativo della Carta**;
- 5.** Digitare l'importo della ricarica da accreditare (non superiore ai 999,99 € e agli specifici limiti stabiliti per le singole tipologie di prodotto);
- 6. Acquisire il codice fiscale dell'Ordinate** attraverso la lettura tramite bar-code reader o card reader; **inserire il nome e cognome dell'Ordinate e il codice fiscale del Titolare della Carta comunicato a voce dall'Ordinate** (qualora l'Ordinate sia anche il Titolare della Carta, cliccare sulla maschera d'inserimento "Copia Ordinate" in modo tale che il codice fiscale dell'ordinate venga copiato in automatico nel campo Titolare);
- 7. Censire i dati anagrafici dell'Ordinate.** Tramite Terminale, selezionare la tipologia di documento che si sta acquisendo e censire: Numero documento, Residenza dell'Ordinate, Domicilio dell'Ordinate (se diverso da residenza), Data emissione e scadenza del documento.
- 8. Acquisire copia fronte/retro del documento d'identità (Carta d'Identità, Patente o Passaporto) dell'ordinate tramite lettore OCR collegato al Terminale (pistola scanner).** Assicurarsi che il documento sia in corso di validità e che la copia sia leggibile.
- 9. Consegnare all'Ordinate la ricarica il tagliando di controllo (pre-scontrino)** emesso dal Terminale per la verifica dei dati comunicati relativamente a numero della Carta e importo da accreditare;
- 10.** A conferma ottenuta circa la correttezza dei dati presenti sul tagliando di controllo, incassare l'importo corrispondente e premere "**Convalida**";
- 11. Il Terminale**, dopo aver verificato la possibilità di effettuare l'operazione richiesta, in caso di conferma dell'operazione, **emetterà la ricevuta dell'avvenuta operazione** riportante gli elementi caratteristici della transazione: numero della Carta, importo totale, importo accreditato e commissioni (il codice fiscale dell'Ordinate la ricarica e del Titolare della Carta non saranno riportati sulla ricevuta);
- 12.** Accertarsi che l'Ordinate ritiri la ricevuta e informarlo che la ricevuta dovrà essere conservata in luogo sicuro lontano da fonte di calore e PVC.

Ecco l'estratto relativo all'art. 42 del Decreto OBBLIGO DI ASTENSIONE

Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (...) non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF.

2.2 La registrazione delle operazioni

Obbligo di registrazione e di conservazione

Con l'entrata in vigore della nuova Normativa antiriciclaggio, in qualità di soggetto convenzionato, diventa **obbligatorio registrare i dati personali dei clienti che effettuano le ricariche di carte prepagate** (e degli altri servizi per cui in futuro la normativa richiederà tale obbligo) e **conservare i dati acquisiti per un periodo di 12 mesi**. Tali dati verranno conservati digitalmente da Sisal e potrai accedervi tramite portale.



Punto di Attenzione



sono **esclusi** da tali adempimenti i servizi di pagamento relativi al **pagamento di bollette, multe, tributi e, in generale, bollettini premarcati**.

Le operazioni Frazionate

Rientra nell'ambito degli obblighi di registrazione anche ogni operazione frazionata ovvero:

“*un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto (es. 3.000 € per il trasferimento di denaro contante e per le operazioni di ricarica di carte di pagamento, ecc.), posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.*”

L'operazione frazionata non è di per sé vietata, ma deve essere considerata un'**unica operazione** e quindi, se supera i limiti previsti, comporta gli obblighi esposti nei punti precedenti.

2.3 La segnalazione delle operazioni sospette

Occorre prestare particolare attenzione alle operazioni di ricarica di carte di pagamento eseguite presso il proprio punto di vendita, anche in funzione della specifica conoscenza del territorio e delle abitudini di consumo della clientela. I soggetti obbligati, **devono inviare senza ritardo alla UIF**, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. In qualità di soggetto convenzionato con l'Istituto di Pagamento (Sisal Group) hai l'obbligo di comunicarci ogni informazione rilevante ai fini della valutazione e della Segnalazione di Operazione Sospetta.

In caso di operazioni sospette di riciclaggio occorre **effettuare immediatamente una comunicazione all'Istituto di Pagamento (Sisal Group)** fornendo tutte le indicazioni necessarie, utilizzando l'apposito Modulo SOS pubblicato sul portale rivenditori disponibile al sito <https://www.rivenditorisisal.it/>.

L'Istituto di Pagamento effettuerà una **valutazione**, richiedendo, nel caso, delle ulteriori informazioni, e valuterà se inoltrare la segnalazione alle **Autorità competenti (UIF)**.

Come riconoscere le operazioni sospette

Per riconoscere eventuali operazioni sospette di riciclaggio è opportuno seguire alcuni **criteri generali relativi**:

- ✓ Al cliente
- ✓ All'operazione

In relazione al cliente bisogna fare attenzione:

- alla prevalente **attività svolta**, se conosciuta;
- al **comportamento** tenuto al momento dell'operazione di ricarica;
- a notizie che ritraggono il cliente contiguo ad attività criminose.

Ad esempio, chi effettua **ripetute operazioni di ricarica** di carte prepagate di importo rilevante ed è noto per essere **sottoposto a procedimenti penali**, misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, oppure è **"contiguo" a tale soggetto**, perché ad esempio è un familiare.

Con riferimento al comportamento tenuto al momento dell'operazione, **altri segnali** possono essere:

- un cliente che fornisce **indicazioni false o contraffatte**;
- un cliente che chiede insistentemente di **eludere le procedure antiriciclaggio**;
- un cliente sprovvisto di documenti d'identità che chiede di utilizzare i documenti di un altro cliente presente nel Punto Vendita.

In relazione alle operazioni, bisogna fare attenzione:

- alle modalità di svolgimento;
- ai volumi;
- alla frequenza delle operazioni di ricarica carte prepagate;
- alla ragionevolezza delle stesse in rapporto all'attività svolta dal cliente, se conosciuta.

Esempi di "Operazioni sospette"

Per ciò che concerne le Operazioni Sospette, alcuni esempi possono fare riferimento agli importi transati, ai tagli delle banconote utilizzate, alle modalità di ricarica impiegate. Può destare sospetto:

- un cliente che si reca presso il PdV con un inusuale quantitativo di banconote di grosso taglio (€ 200 - € 500);
- un cliente che ricarica numerose prepagate a lui stesso intestate, o intestate ad un soggetto terzo;
- un cliente che si reca più volte nell'arco della giornata per effettuare ricariche su una o più carte prepagate;
- un cliente che ripetutamente effettua ricariche di una o più carte fino al raggiungimento del massimale giornaliero consentito;

Punto di Attenzione

Qualora una o più operazioni risultino, sulla base dei criteri precedentemente esposti, anomale, dovrai **asteneri dal completare la transazione e segnalare a Sisal Group i dati in tuo possesso tramite il modulo SOS** (Segnalazione Operazioni Sospette) scaricabile dal sito www.rivenditorisisal.it e inviandolo ai seguenti riferimenti per E-mail o fax:

E-mail: aml.sisalgroup@sisal.it oppure aml.ship@sisal.it
Fax: **02 30185204**

3. Il limite all'uso dei contanti e dei titoli al portatore



La normativa prevede che non si possano effettuare o accettare pagamenti in contanti di **importo pari o superiori a 3.000 euro** (come previsto dal decreto 90/2017).

A partire da tale importo e per cifre superiori occorre utilizzare **altri strumenti di pagamento che siano tracciabili**: ad esempio **bonifici bancari e assegni non trasferibili**.

Ogni violazione di tale limite è punibile con sanzioni che vanno dai 3.000 € ai 50.000 €.

Il limite massimo di utilizzo del denaro contante per il trasferimento di fondi tra diversi soggetti è di € 2.999,99 in una sola giornata.

Per evitare che il suddetto limite venga superato inconsapevolmente, il terminale del punto vendita blocca automaticamente le ulteriori transazioni oltre il limite di € 2.999,99 giornalieri che un cliente ordinante la ricarica cerca di effettuare in quel determinato giorno.

4. Sanzioni

In continuità con il D. Lgs. 231/2007 anche il nuovo Decreto contempla un **impianto sanzionatorio sia penale che amministrativo**, dettagliato agli artt. 55 e 56 del d.lgs. 90/2017.

In tal senso, viene mantenuto un focus sulla **mancata o parziale identificazione della clientela** (Adeguate Verifica della clientela) e sulla **mancata o tardiva Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS)**.

Maggiore attenzione viene data alla **falsificazione dei dati** e al loro **non corretto censimento**.

Sisal Group effettua, a vari livelli, **controlli** sull'attuazione delle disposizioni in tema di normativa antiriciclaggio da parte dei punti vendita.

Tali controlli possono essere effettuati **sia direttamente sul territorio, sia "a distanza"**, tramite l'analisi delle operazioni effettuate dai punti vendita.

Il **Decreto Legislativo 90/2017**, che è possibile trovare aggiornato anche pubblicato nel sito www.rivenditorisisal.it, **elenca le sanzioni penali e amministrative previste**.

Punto di Attenzione



L'inosservanza di tale normativa può quindi essere motivo di **risoluzione del rapporto contrattuale** da parte di Sisal Group, oltre che l'**irrogazione di altre sanzioni di natura amministrativa** da parte delle autorità competenti.

5. Informazioni e Contatti

Tutte le **informazioni** in materia di **Normativa Antiriciclaggio**:

- > Normativa
- > Corso antiriciclaggio
- > Foglio informativo per la clientela
- > Guida Arbitro Bancario Finanziario

Sono **disponibili** anche nel **portale rivenditori** www.rivenditorisital.it

Qui, oltre a trovare le principali disposizioni, è **possibile scaricare**:

Modulo "SOS"



Il testo completo del Decreto antiriciclaggio



Per informazioni in materia di antiriciclaggio è possibile **contattare Sisal Group** tramite:



Telefono al numero: **848 855 333**



E-mail: antiriciclaggio.sisalgroup@sisal.it



Fax al numero: **02 30185204**

6. Modulo “SOS” per segnalazione operazione sospetta

1) DATI DEL CLIENTE ORDINANTE L'OPERAZIONE

Cognome e Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Residenza: _____

Attività economica (se conosciuta): _____

Codice Fiscale: _____

Documento identificativo: _____

2) DATI DEL PUNTO VENDITA

Zona (es MI): _____ Rice (es 9900): _____

Località: _____

3) DATI DELL'OPERAZIONE

Eseguita NON ESEGUITA

Data: _____

Servizio per cui è stata effettuata la transazione: _____

Importo: _____

4) MOTIVI DEL SOSPETTO

Data _____

Firma segnalante _____

